

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL MERCATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.08.2002

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.04.2003

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 26.01.2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11.07.2007

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL MERCATO

ART. 1 GENERALITA'

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato, così come definito dall' art. 1, 2° comma, lettera d) della Legge Regionale 4.6.1999, n. 14 sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, 2° comma della stessa L.R., dal presente Regolamento.

ART. 2 GIORNO DI MERCATO

Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata di **MARTEDI'** o in altra giornata stabilita dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato potrà essere anticipato al giorno precedente non festivo oppure, dietro specifica richiesta degli operatori, fatta pervenire almeno quindici giorni prima alla Amministrazione Comunale, nella stessa giornata festiva.

ART. 3 AREA DI MERCATO (così come modificato con atto di C.C. n. 20 del 11.07.2007)

AREA:

L'area di proprietà comunale destinata al commercio su aree pubbliche di cui all'art.48, comma 3, della L.R. n. 29/2005 viene individuata in Via Domanins, così come previsto nella planimetria che si allega sub. A) e dove sono riportati i mq per ogni singolo posteggio. La Giunta Comunale in caso di inutilizzabilità dell'area, in via temporanea, o qualora esigenze degli operatori stessi indicassero sito più idoneo, provvederà ad individuare altra zona per lo svolgimento del mercato.

L'area delineata dal posteggio n.8 viene riservata agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti.

Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

E' consentita la vendita nell'area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario.

ART.4 GESTIONE DEL MERCATO

1. La sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Comunale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali.
2. L'Ufficio Commercio, preposto alla direzione del mercato, è incaricato di mettere e tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria (costantemente aggiornata) contenente i posteggi esistenti, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione oppure già concessi.

ART. 5 ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
 - Scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
 - Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
 - Carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana.
3. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.
4. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
5. La assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art.8, 1° comma) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato entro le ore 8.15.

ART.6 AUTORIZZAZIONE PER POSTEGGIO NELL'AREA DEL MERCATO

1. L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale (e puo' essere rinnovata) ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel

mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 della legge regionale n.8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art.3, 1° comma della medesima L.R. 8/1999 o da quelli previsti dall'art.5, 1° comma della legge 287/1991 (per la somministrazione).
4. Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato, cui ai precedenti artt.3 e 4) che le dimensioni del posteggio.
5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art.3 della Legge Regionale 8.8.1997, n.27.
6. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 1° comma, della L.R. 8/1999) o alle tipologie di somministrazione (previste dall'art. 5, 1° comma della legge 287/1991), a persone fisiche o a Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice costituite secondo le norme vigenti.
7. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
8. Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l'autorizzazione all'attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.
9. Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
10. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

ART.7

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.
2. L'autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta.
3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto.

5. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.
6. Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base dell'elenco previsto al successivo art.8, 3° comma;
 - Anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - Data di presentazione della domanda.

ART. 8

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI VACANTI

1. In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venir occupati da soggetti dotati di autorizzazioni di cui all'art. 2, 3° e 4° comma della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo.
2. Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:
 - Maggior numero di presenze nell'area di mercato;
 - A soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante;
 - Anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.
3. Il Comando di Polizia Comunale dalla data di approvazione del presente regolamento, provvederà a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori.
4. Per gli operatori non titolari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE PER POSTEGGIO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art.3.
2. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probante la denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art.2 della L.R. 27/1997, sostitutiva della autorizzazione richiesta dalla L.R. 59/1963.
3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della

provincia di residenza/sede legale del richiedente , nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

ART. 10

SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE

1. L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.
2. Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Comunale.

ART. 11

SUBINGRESSO

1. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.
2. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda, esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art.9 della Legge.
3. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

ART. 12

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art.12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13

ESPOSIZIONE DELLE MERCI

1. Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm.50 e il tendone (o quant'altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di mt. 2.20, misurata dalla parte più bassa.

2. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

ART. 14 PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Nell'area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della l.r.8/1999, deve venir data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

ART. 15 NORME SANITARIE

1. Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nelle ordinanze del Ministero della Sanità, del 26 giugno 1995, in G.U. del 31.8.1995, n.203 (e successive modificazioni) e 2 marzo 2000, in G.U. dell'8.3.2000, n.56.
2. Il commercio nell'area di mercato di prodotti alimentari dovrà essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura ed alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle vigenti disposizioni.
3. Qualora l'attività di vendita nell'area di mercato di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come strutture di vendita, gli stessi dovranno avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente.
4. Se il commercio sull'area di mercato riguarderà prodotti alimentari deperibili, da mantenere come tali, a temperatura controllata, questo potrà avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal servizio sanitario competente.
5. Il commercio sull'area di mercato di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non siano allacciate alle reti: idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.
6. Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.
7. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16
NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.
2. Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario e perfezionare la vendita.
3. Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.
4. Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

ART. 17
TASSE

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 18
SANZIONI

1. L'inosservanza alle norme stabilite nel presente Regolamento verrà sanzionata secondo quanto stabilito dall'art.13 della Legge e delle altre disposizioni vigenti.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art.13 della Legge, le sanzioni sono ridotte del 50 % del minimo e massimo dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste, fermo restante le previste procedure di confisca.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 15 , c. a, dello Statuto Comunale il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.